

Consiglio Regionale della Campania

Prot. n. 2231Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari VI e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Disposizioni, azioni e interventi a riconoscimento, sostegno e valorizzazione del ruolo e della funzione sociale svolta, lungo il percorso formativo dei giovani, nella regione Campania, dagli oratori parrocchiali e da altre organizzazioni similari di istituzioni religiose ed enti di culto riconosciuti dallo Stato italiano".

(Reg. Gen. n. 243)

Ad iniziativa dei Consiglieri Pasquale Sommese e Luisa Bossa.
Depositata in data 7 marzo 2007.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A


il provvedimento in oggetto a:

**VI Commissione consiliare per l'esame;
II Commissione consiliare per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **28 MAR. 2007**

IL PRESIDENTE
Alfina fl



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE

Le statistiche riferite alla Campania presentano ancora un consistente numero di casi di evasione e dispersione scolastica, mentre le pagine di cronaca nera dei quotidiani cittadini purtroppo continuano a riproporre servizi su misfatti e reati, gravi e di varia natura, compiuti da ragazzi e giovani, singoli o in gruppo, in danno di coetanei, di donne, di anziani, di residenti, di turisti. Bisogna dire che si tratta comunque di una minoranza portata a delinquere rispetto alla quasi totalità dei cittadini corretti, onesti, rispettosi delle leggi e della libertà altrui. Ma è tuttavia una minoranza che fa rumore e notizia con atti assurdi, deprecabili e ignobili per i quali l'immagine dei nostri territori e delle nostre comunità ne resta macchiata ed offesa, attraverso giudizi, generalizzanti se non superficiali e frettolosi, che vengono espressi soprattutto su giornali e riviste di paesi stranieri. Ne rimangono colpite le tantissime persone sane delle nostre terre, ma ne subiscono le conseguenze anche il nostro turismo e, più in generale, la nostra economia.

Sono casi limitati certamente, ma sono sintomo di un malessere sociale, determinato sì da una microdelinquenza incontrollata fino ad arrivare alla criminalità organizzata, che tuttavia affonda le proprie radici nella famiglia che, in tanti casi e non solo per ragioni economiche, vive uno stato di crisi, di difficoltà, di scollamento se non di disgregazione che si riverbera, soprattutto e innanzitutto, sulla parte più debole e più fragile della struttura familiare costituita proprio dai minori, dai ragazzi, dai giovani. Sono proprio questi che evidentemente soffrono la mancanza di un clima positivo e di una guida moralmente autorevole ed esemplare, finendo con il cedere sotto il peso dell'autoresponsabilità e della mancanza di forme educative, per cui vengono attratti e agevolmente risucchiati dallo "tsunami" delle insidie, delle lusinghe e dei falsi idoli di una società astuta, accattivante, pericolosa. E finiscono sulla strada, che li espone al rischio, ai pericoli, agli incontri strani e travolgenti, rendendoli facile preda di avventurieri e di gente senza scrupolo.

Bisogna, dunque, partire dalla strada per arginare e combattere i numerosi pericoli di devianza e di disagio, dando vita senz'altro ad un'azione di recupero ma soprattutto svolgendo, a monte, un lavoro di formazione e di educazione civica, favorendo e promuovendo percorsi e luoghi di accoglienza, di aggregazione, di socializzazione, di impegno comunitario, di applicazione culturale e sportiva, di riappropriazione e corretto impiego del tempo libero, per consentire a ciascuno di mettersi in discussione e in relazione con gli altri, di competere, di discutere, di confrontarsi, di dialogare, di esprimere le proprie idee e capire quelle degli altri.

Si tratta di acquisire una mentalità aperta e civile, un'abitudine al rapporto ed all'ascolto del compagno, dell'amico, del coetaneo. Ma tutto questo non può avvenire d'incanto, miracolosamente. Occorre accompagnarli questi ragazzi, occorre provarli per così dire, suscitando la loro attenzione e il loro interesse, affiancando e integrando, talvolta sopperendo, il lavoro e il ruolo proprio della famiglia.

E da dove partire se non dalle esperienze pluriennali di chi da sempre ha organizzato centri di aggregazione e di ricreazione, accompagnando e sostenendo la crescita personale, psichica e morale di migliaia e migliaia di giovani, molti dei quali sono diventati poi classe dirigente del nostro paese e delle nostre comunità. Bisogna ritornare agli oratori e ripartire dall'attività oratoriale, propria della Chiesa cattolica e delle Parrocchie, ma coinvolgendo anche le esperienze, magari più giovani e più recenti ma parimenti preziose ed importanti, di analoghe organizzazioni e centri di altre Chiese e confessioni religiose che intrattengano intese con lo Stato italiano.



Consiglio Regionale della Campania

Lo stesso Arcivescovo del capoluogo metropolitano e presidente della Conferenza Episcopale Campana nella sua azione pastorale in favore dei giovani ha auspicato e raccomandato ai parroci la organizzazione di un oratorio in ogni parrocchia, per sottrarre i ragazzi alla strada e salvarli da quella parte di società corrotta e corruttrice.

Occorre, pertanto, riconoscere e valorizzare il ruolo sociale degli oratori, rilanciandone e sostenendone la presenza e le attività nelle varie realtà locali.

In questa direzione va la presente proposta di legge che, indipendentemente dalla vigenza di una analoga legge nazionale, la legge 1 agosto 2003 n.206, per la nostra regione e in particolare per l'area metropolitana di Napoli diventa una necessità ed una esigenza non più differibile, anche per conferire valore normativo e cogente ai provvedimenti amministrativi di intervento e di sostegno delle attività oratoriali che la Giunta Regionale pone in essere annualmente su espressa indicazione dell'Assemblea Consiliare.

E' evidente che l'attività oratoriale e ricreativo-formativa deve essere chiara e trasparente, definita e pienamente rispondente agli obiettivi ed alle finalità di cui alla presente legge, assolutamente non contrastante con i principi della democrazia e della sicurezza del nostro Stato, pena la esclusione dal previsto Albo regionale degli Oratori e la decadenza dai benefici, al di là di quelle che possono essere le conseguenze di carattere penale in cui evidentemente si incorre.

Una legge così delicata e importante che investe la parte basilare della struttura familiare e della società non può non essere opportunamente articolata e non guardare ai vari aspetti della complessa problematica. Per questo motivo si è prevista la costituzione di una Consulta dei Ragazzi che, operando in sinergia e collegamento con l'Osservatorio regionale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza, li faccia essere veri protagonisti delle scelte a farsi. Così come è stata prevista la costituzione di un apposito Comitato Tecnico Scientifico che, non solo provveda alla approvazione dei progetti e delle richieste, ma definisca le linee strategiche degli interventi e le scelte di politica sociale per i ragazzi e i giovani, sulla base peraltro della elaborazione e delle istruttorie operate dai Comitati Provinciali, i quali assicurano un'articolazione territoriale e specifica nella impostazione e realizzazione delle attività oratoriali.

Per un più ampio coinvolgimento nella definizione delle scelte strategiche, inoltre, è stata prevista la sottoscrizione di possibili intese con i Vescovi delle singole Diocesi e con i Legali Rappresentanti di altre Confessioni religiose. Così come è previsto il coinvolgimento del Sistema delle Autonomie Locali chiamate a favorire e sostenere concretamente il lavoro e le iniziative degli oratori e di organizzazioni similari.

E' fondamentale, comunque, l'entità dei contributi per le attività oratoriali che possono essere concessi in conto capitale per l'acquisto, la ristrutturazione e il recupero di immobili da adibire esclusivamente ad oratori, nonché contributi a fondo perduto per l'arredamento, l'acquisto di attrezzature e di strumenti funzionali alle attività svolte e, infine, contributi a fondo perduto per lo svolgimento di attività proprie degli oratori in campo culturale, sportivo, formativo, educativo e ricreativo in genere.

L'importo dello stanziamento complessivo previsto può essere suscettibile di variazioni nei bilanci revisionali annuali della Regione, in ragione comunque dei risultati conseguiti e documentati, nonché delle valutazioni, indicazioni e proposte che verranno dall'apposito Comitato Tecnico Scientifico e conseguentemente dai singoli Comitati Provinciali, che saranno sottoposte dall'Assessorato competente, attraverso la Giunta Regionale, all'esame ed alle decisioni dell'Assemblea Regionale.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1

1. La regione Campania, nella realizzazione di nuovo welfare ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, è attivamente impegnata nella definizione e determinazione di regole, per la esecuzione di attività formative ed informative e di supporto a favore di tutti gli organismi coinvolti nella costituzione di una rete territoriale integrata di servizi alla persona.
2. Nell'esercizio della funzione di programmazione, di coordinamento e di indirizzo degli interventi settoriali ad essa attribuita dalla citata norma, la Regione riserva particolare attenzione a momenti ed azioni di concertazione, condivisione e coordinamento con gli enti e gli organismi sociali di tutela della persona.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2

1. La Regione, pertanto, affianca e sostiene iniziative in favore dell'infanzia, dell'adolescenza e del mondo giovanile secondo una cultura progettuale attenta al monitoraggio, alla valutazione e alla qualità degli interventi che devono tendere alla promozione e alla tutela dei minori quali soggetti a cui si riconosce il diritto ad una equilibrata ed armonica formazione con una sana fruizione del tempo libero.
2. Frequenti situazioni di disagio, di fragilità e di rischio, peraltro, richiedono adeguate strategie di prevenzione contro la devianza e la delinquenza minorile, nonché concrete misure ed adeguate iniziative atte a contrastare e prevenire forme di sfruttamento, abuso e maltrattamento di ragazzi in età giovanile.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2

1. La Regione, pertanto, affianca e sostiene iniziative in favore dell'infanzia, dell'adolescenza e del mondo giovanile secondo una cultura progettuale attenta al monitoraggio, alla valutazione e alla qualità degli interventi che devono tendere alla promozione e alla tutela dei minori quali soggetti a cui si riconosce il diritto ad una equilibrata ed armonica formazione con una sana fruizione del tempo libero.

2. Frequenti situazioni di disagio, di fragilità e di rischio, peraltro, richiedono adeguate strategie di prevenzione contro la devianza e la delinquenza minorile, nonché concrete misure ed adeguate iniziative atte a contrastare e prevenire forme di sfruttamento, abuso e maltrattamento di ragazzi in età giovanile.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3

1. La regione Campania cioè persegue la sana formazione e la crescita civile, lo sviluppo e la realizzazione individuale dei giovani, favorendone la piena socializzazione con un corretto impiego del tempo libero mediante forme di aggregazione, di partecipazione, di dialogo, di impegno culturale e ludico, anche per sopperire a possibili situazioni di emarginazione ed esclusione individuale e familiare e, quindi, per prevenire e combattere forme di disagio, disadattamento e devianza giovanile, nel rispetto della identità individuale, culturale e religiosa, ad integrazione, se non in supplenza, dell'attività educativa della famiglia.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 4

1. La Regione, quindi, intende realizzare un sistema integrato di protezione, tutela e accompagnamento dell'area giovanile, riconoscendo, valorizzando e sostenendo, nello spirito del principio di sussidiarietà, il ruolo e la funzione sociale, educativa e formativa svolta, in favore dell'infanzia, dell'adolescenza e della gioventù, dagli oratori delle parrocchie e di altri istituti religiosi cattolici, nonché di organizzazioni similari di enti di altri culti e confessioni religiose che hanno stipulato intese con lo Stato italiano, a condizione che non perseguono scopi ideologici e politici e non esplicano attività, anche in forma indiretta od occulta, contrarie alle finalità sopra indicate ed alla sicurezza ed ai principi democratici del nostro Paese.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 5

1. La Regione assicura l'erogazione di appositi finanziamenti per la realizzazione di programmi finalizzati alla promozione sociale, al contrasto dell'emarginazione e della devianza giovanile, nonché della discriminazione sociale e razziale, attraverso attività di aggregazione culturale, sportiva e del tempo libero a beneficio dell'infanzia e dei giovani messe in atto dai soggetti sopra individuati.
2. La Regione, in particolare, favorisce la creazione e gestione di ludoteche, cineforum, centri ricreativi, la promozione e realizzazione di iniziative ed attività nel campo dello sport, della solidarietà, della istruzione e della cultura, della musica e di itinerari formativi compresi quelli turistico-culturali, sostenendo anche l'acquisto e il recupero di edifici da adibire a tali scopi.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 6


1. Per diventare soggetti titolati ad accedere al finanziamento di progetti e attività occorre essere inseriti nell'albo regionale degli oratori, che viene istituito con la presente legge presso il settore regionale assistenza sociale cui spetta la tenuta e cura. La iscrizione si acquisisce, a domanda, con la presentazione, l'approvazione e il finanziamento almeno di un progetto e si perde se per un anno non si realizzano progetti per i quali c'è il finanziamento regionale o si è radiati per comportamenti contrari alle finalità previste dalla presente legge.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 7

1. E' istituita, presso il settore regionale assistenza sociale, la consulta regionale dei ragazzi, che opera in collegamento e sinergia con l'osservatorio regionale permanente sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Campania già istituito con delibera di Giunta regionale n. 5747 del 28 novembre 2000, per promuovere e sostenere la loro partecipazione alla programmazione delle politiche regionali e le conseguenti opzioni operative a tutela del loro diritto alla socializzazione.
2. La consulta è formata da un ragazzo designato da ciascuno degli oratori aventi titolo della Campania ed è presieduta dall'assessore competente o dal dirigente del settore assistenza sociale.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 8

1. E' attivata, inoltre, una stanza web regionale, di cui ha cura il settore assistenza sociale, per consentire lo scambio di idee, suggerimenti, esperienze e proposte tra gli operatori e i ragazzi dei diversi oratori della Campania.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 9

1. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate, a cura del legale rappresentante dell'ente religioso od ecclesiastico cui è collegato l'oratorio, al settore assistenza sociale, entro il 10 gennaio di ciascun anno, corredandole del progetto esecutivo dell'intervento e del preventivo di spesa. Le modalità di istruttoria delle domande, di valutazione dei progetti e di concessione dei contributi sono definite e comunicate, a cura del settore regionale assistenza sociale, con la pubblicazione di apposito bando annuale.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 10

1. La Regione, previa istruttoria da parte dell'assessorato competente, stipula con i legali rappresentanti, o loro delegati, delle diocesi e di altri enti di culto che hanno giurisdizione sul territorio regionale, appositi protocolli d'intesa rispetto a specifiche iniziative e realtà territoriali ma anche e soprattutto allo scopo del loro coinvolgimento nella definizione delle politiche regionali volte alla assunzione e realizzazione di iniziative pubbliche di sostegno all'infanzia, all'adolescenza e alla gioventù.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 11

1. La Regione, attraverso apposito comitato tecnico scientifico, che è costituito con atto amministrativo del presidente della Giunta regionale ed ha sede presso l'assessorato regionale alle politiche sociali, individua le forme di collaborazione con i titolari delle diocesi e di similari organizzazioni di altri enti di culto, o loro delegati, e di valutazione delle azioni ritenute utili e meritevoli di specifico sostegno. Gli accordi di collaborazione, le iniziative e i progetti individuati dal comitato tecnico scientifico devono privilegiare la realizzazione di percorsi di sviluppo della personalità, delle attitudini e della conoscenza anche attraverso l'attivazione di centri ricreativi in campo artistico e sportivo, nonché per la realizzazione di iniziative per il superamento di casi di emarginazione, isolamento e difficoltà d'inserimento nel normale contesto sociale.

2. Particolare rilevanza, inoltre, è data a tutte le iniziative che prevedono e permettono anche il coinvolgimento delle famiglie per la realizzazione di progetti educativi e di contrasto alla devianza. Il comitato tecnico scientifico per la valutazione dei progetti e delle iniziative da realizzare, nell'ambito delle attività disciplinate dalla presente legge, è presieduto dall'assessore regionale alle politiche sociali o suo delegato ed è composto dagli assessori regionali in materia di sport e tempo libero, di servizi sociali o suo delegato, di istruzione e cultura, di formazione professionale, o loro delegati, nonché da otto componenti, dei quali quattro nominati su indicazione del Consiglio regionale in base a documentata esperienza in campo pedagogico, delle attività socio-culturali o sportive e, comunque, dei problemi dell'infanzia, dell'adolescenza e della gioventù, tre nominati su indicazione della conferenza episcopale Campana, uno su indicazione delle altre confessioni religiose. Un dipendente del settore assistenza sociale svolge le funzioni di segretario del comitato.

3. I componenti del comitato tecnico scientifico sono scelti tra persone che non hanno rapporti di lavoro subordinato o collaborazioni autonome o libero - professionali con la Regione e durano in carica per l'intera legislatura. La partecipazione al comitato tecnico scientifico per tutti i componenti è a titolo gratuito. Con specifico regolamento, da approvarsi con atto della Giunta regionale, possono essere individuate le modalità di funzionamento dello stesso comitato, il personale regionale addetto, la possibilità di usufruire di collaborazioni professionali su specifici temi o progetti. Il comitato tecnico scientifico, a maggioranza, approva un documento di programma annuale con la indicazione analitica di tutte le iniziative, i progetti e le attività ritenute meritevoli di specifico sostegno. Il programma, è vincolante ai fini dell'individuazione dei soggetti ammessi ai benefici e deve essere approvato dalla Giunta regionale.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 12

1. Ai fini dell'attuazione degli obiettivi previsti, sono istituiti anche cinque comitati provinciali, uno per ogni provincia, i quali ultimi svolgono funzione consultiva, di assistenza e di programmazione degli interventi da realizzare sul territorio provinciale, sulla base delle singole istanze di finanziamento loro presentate entro il termine del 10 gennaio di ogni anno. Ciascun comitato provinciale esamina ed approva i progetti ed entro il successivo mese di febbraio li inoltra all'apposito comitato tecnico scientifico che valuta le proposte progettuali pervenute ed entro il 31 marzo di ogni anno formula un piano di finanziamento che viene trasmesso alla Giunta regionale per l'approvazione e l'emissione dei decreti da parte del settore assistenza sociale che, entro il 30 aprile successivo, ne dà comunicazione allo stesso comitato tecnico scientifico e ai comitati provinciali, inviandoli contestualmente al settore gestione delle entrate e delle spese di bilancio per l'impegno e la liquidazione della spesa.
2. Il comitato tecnico scientifico, nell'approvazione e nel finanziamento dei progetti, tiene conto della qualità e specificità dei progetti, della popolazione residente, della presenza e diffusione sul territorio delle confessioni religiose diverse da quella cattolica, delle situazioni territoriali di maggiore disagio e rischio.
3. I comitati provinciali sono costituiti con atto del presidente della provincia e sono composti dagli assessori provinciali allo sport e tempo libero, ai servizi sociali, alla cultura e alla formazione professionale, o loro delegati, e da un rappresentante per ogni diocesi ricadente nel territorio della provincia e da un rappresentante per tutte le altre confessioni religiose più rappresentative sul territorio, designati dal vescovo e comunque dai legali rappresentanti degli enti ecclesiali e confessionali. Ciascun comitato ha sede presso l'amministrazione provinciale ed è presieduto dall'assessore alle politiche sociali. Un dipendente dell'assessorato provinciale alle politiche sociali svolge le funzioni di segretario del comitato. I componenti dei singoli comitati provinciali svolgono la loro attività a titolo gratuito.
4. I soggetti beneficiari dei finanziamenti devono presentare apposito rendiconto contabile e relazione illustrativa dei risultati ottenuti con la realizzazione del progetto rispettivamente al vescovo della propria diocesi o al legale rappresentante di similari organizzazioni territoriali degli altri enti confessionali e religiosi, nonché al comitato provinciale competente che provvede a trasmettere il tutto al comitato tecnico scientifico presso l'assessorato regionale alle politiche sociali.
5. Il comitato tecnico scientifico e i comitati provinciali vengono costituiti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 13

1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, lo Stato, le regioni, gli enti locali, nonché le comunità montane possono concedere in comodato ai soggetti di cui all'articolo 4, beni mobili e immobili, senza oneri a carico della finanza pubblica ed esentano dal pagamento di eventuali tasse comunali sugli immobili per i locali utilizzati per le attività oratoriali.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 14

1. Per raggiungere e conseguire gli obiettivi indicati la Regione concede:
 - a) contributi in conto capitale, entro un importo non superiore a 100.000,00 euro, per la costruzione, il riadattamento e la riqualificazione funzionale di strutture già esistenti da destinare alle attività oratoriali. Sono considerati, a tutti gli effetti, opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto, gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari;
 - b) contributi una tantum, entro un importo non superiore a 25.000,00 euro, per l'arredamento, le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività oratoriali;
 - c) contributi, entro un importo non superiore a 20.000 euro, per lo svolgimento di attività culturali, formative, educative e ludiche.
2. I finanziamenti non sono cumulabili con altri contributi concessi per analoghe finalità.
3. Per gli interventi indicati è autorizzata la spesa di 5.000.000,00 di euro per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009 (UPB.....Spese correnti).



Consiglio Regionale della Campania

Art. 15

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Campania.